

N. 154-1196-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI,
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 1° marzo 2002

(Relatore: **SCHMIDT**)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 154, d’iniziativa del deputato BOSSI

Istituzione della provincia di Monza e della Brianza

Presentata il 30 maggio 2001

E

n. 1196, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCHMIDT, BONDI, RIVOLTA, DI TEODORO,
EMERENZIO BARBIERI, ALBONI**

Istituzione della provincia di Monza e della Brianza

Presentata il 5 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le proposte di legge abbinata riguardanti l'istituzione della Provincia di Monza e della Brianza sono state approvate nel corso del 2001 per due volte in sede referente dalla I Commissione, sia nella XIII che nella XIV legislatura, percorrendo in ambedue i casi, anche se con modalità differenti, l'intero iter riguardante le Commissioni parlamentari.

Il 7 marzo 2001 la I Commissione affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni approvò in sede referente ed all'unanimità questo stesso testo che viene oggi affidato all'esame dell'Aula e diede mandato all'allora relatore on. Giovanni Crema di riferire favorevolmente all'Assemblea. Il provvedimento fu quindi presentato alla Presidenza della Camera l'8 marzo 2001 per il successivo esame dell'Aula. Lo scioglimento anticipato delle Camere non consentì che esso proseguisse l'iter previsto per l'approvazione definitiva.

Il 16 ottobre 2001, per la seconda volta, le proposte di legge per l'istituzione della provincia di Monza e della Brianza, approdarono alla I Commissione, nello stesso testo licenziato il 7 marzo.

Per il loro esame si è ritenuto opportuno applicare la procedura abbreviata prevista dal comma 3 dell'articolo 107 del Regolamento della Camera dei Deputati, poiché la fattispecie in considerazione soddisfaceva pienamente i presupposti indicati dall'articolo stesso.

L'esame delle proposte di legge è stato completato in I Commissione affari costituzionali il 16 ottobre 2001, con il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Passando al merito del provvedimento, appare utile ricordare che l'istituzione della provincia di Monza e della Brianza, disposta dal testo all'esame dell'Assemblea,

si iscrive nel quadro di valorizzazione delle funzioni della provincia previsto dalle disposizioni della legge n. 142 del 1990 — attualmente riprodotte nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, apparendo in linea, peraltro, con le caratteristiche richieste dalla legge per l'istituzione di nuove province.

Il territorio dell'istituenda provincia, infatti, è dotato di una sua unitarietà ed omogeneità storica, sociale, culturale ed economica, assolutamente distinte dal resto della provincia di Milano e si presenta come un'area particolarmente dinamica, con ampi spazi di sviluppo e con notevoli spazi di espansione.

Del resto la storia industriale di questa zona, le cui prime attività manifatturiere risalgono al Basso Medioevo, testimonia la sua importanza economica e la solidità della sua struttura produttiva, nella quale si riscontra una prevalenza dei settori metalmeccanico, edile, del legno e dell'abbigliamento, accanto ad un'importante crescita del settore servizi.

La istituenda provincia è già in grado inoltre di offrire ai suoi abitanti notevoli ed attrezzati servizi pubblici e nella città di Monza sono già ubicate, peraltro, le articolazioni territoriali di diversi uffici pubblici.

La città indicata come capoluogo, Monza, peraltro, per numero di abitanti è, allo stato, la città non capoluogo di provincia più popolosa d'Italia ed è la terza città della Lombardia, dietro a Milano e Brescia. Il suo tribunale che ha giurisdizione su 62 comuni con quasi un milione di abitanti si colloca tra i primi dieci più importanti tribunali d'Italia.

Per quanto poi concerne l'istruzione, Monza si presenta come il capoluogo na-

turale della Brianza, posto che sul suo territorio sono presenti scuole superiori di ogni tipo, sia pubbliche che private.

La storia ultramillenaria della città di Monza è rappresentata dai numerosi monumenti che l'abbelliscono: il Duomo, l'Arengario e la Villa Reale. La città fu capitale del Regno dei Longobardi, indi fu sede imperiale con Berengario e con gli Ottone. Nei secoli successivi la città di Teodolinda ha rivissuto altri momenti di splendore rappresentati dalla Villa reale che fu per molti decenni sede estiva di diversi sovrani.

Insiste nel parco di Monza, che ha una superficie di circa 8 milioni di metri quadrati, il più celebre e prestigioso autodromo del mondo. Costruito nel 1922 è stato costantemente ammodernato ed attualmente è utilizzato per prestigiose com-

petizioni motoristiche nazionali ed internazionali.

La Commissione Affari costituzionali ha dunque proceduto all'esame delle diverse proposte di legge che prevedevano l'istituzione della provincia in questione, accertando la sussistenza dei requisiti necessari per istituirla. La maggioranza delle popolazioni e dei comuni interessati si è pronunciata, infatti, favorevolmente e il Consiglio regionale della Lombardia, con deliberazione adottata il 1° aprile 1998, ha espresso parere favorevole.

La Commissione ha quindi concluso l'esame del testo che è ora all'attenzione dell'Assemblea e del quale raccomando vivamente l'approvazione.

Giulio SCHMIDT, *Relatore.*

TESTO

UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Istituzione della provincia di Monza e della Brianza.

ART. 1.

1. È istituita la provincia di Monza e della Brianza nell'ambito della regione Lombardia, con capoluogo Monza.

2. La circoscrizione territoriale della provincia di Monza e della Brianza è costituita dai comuni di: Agrate Brianza, Alcurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Bel-lusco, Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio Masciago, Briosco, Brugherio, Burago di Molgora, Cambiagio, Camparada, Caponago, Carate Brianza, Carnate, Carugate, Cavenago di Brianza, Cesano Maderno, Cogliate, Concorezzo, Correzzana, Desio, Giussano, Lazzate, Lentate sul Severo, Lesmo, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Mezzago, Misinto, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Ornago, Renate, Ronco Briantino, Seregno, Seveso, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate.

ART. 2.

1. La provincia di Milano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il com-

pito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.

3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale di Monza e della Brianza hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del rinnovo anticipato degli organi della provincia di Milano.

4. Fino alla elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Monza e della Brianza, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.

ART. 3.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Milano e di Monza e della Brianza, ai sensi dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 4.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera *f*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Monza e della Brianza degli uffici periferici dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per

la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2 delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 4.600 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

ART. 5.

1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Monza e della Brianza per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Milano, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione alla consistenza delle due popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provvederà alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi delle due province ed il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo, dal bilancio della provincia di Milano, dei fondi di spettanza della provincia di Monza e della Brianza.

ART. 6.

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Milano e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di Monza e della Brianza.

2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed agli uffici della provincia di Monza e della Brianza a decorrere dalla data del loro insediamento.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,26



14PDL0022810